

Imposta di bollo pari ad € 32,00
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 24900/96 del
03.06.1996.

Allegato A al decreto del Presidente n. 42 dd. 15.05.2023 – IL SEGRETARIO REGGENTE F.to dott.ssa Donatini Michela

Convenzione per la gestione del “Cohousing in ambito psichiatrico” con la Comunità Alto Garda e Ledro

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta provinciale n. 395 del 18.3.2022 il Cohousing in ambito psichiatrico, finanziato a partire dal 2018 con le

risorse del Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione previsto dagli articoli 12 e 14, comma 1, della legge regionale 11

luglio 2014, n. 4, avendo avuto ricadute molto positive, è stato promosso sull'intero territorio provinciale rientrando altresì nel novero dei servizi

sociosanitari individuati dalla deliberazione stessa;

- le modalità operative di gestione dei progetti di accoglienza di seguito individuate sono quelle già previste dalla deliberazione del Direttore

generale n. 489 del 5.12.2017;

- con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari n. 29 del 23.5.2022 sono stati definiti lo schema

tipo di convenzione e il responsabile del Cohousing in ambito psichiatrico;

- con deliberazione di Giunta provinciale n. 395 del 10.3.2023 è stata data continuità al cohousing in ambito psichiatrico per il 2023 e sono

stati definiti i requisiti per l'attivazione

tra

l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito denominata “Azienda”), P.IVA e C.F. 01429410226, rappresentata dal Direttore

Generale, dott. Antonio Ferro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Trento, via Degasperi n. 79

e

la Comunità Alto Garda e Ledro (di seguito denominata Comunità), P.IVA e C.F. 02190130225 nella persona della dott. ssa Costanza Fedrigotti,

la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità, nella sua qualità di

Responsabile del Servizio Attività Socio-Assistenziali dell'Ente medesimo;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto la gestione del Cohousing in ambito psichiatrico di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 395 del

18.3.2023 con la Comunità per l'attivazione di progetti di accoglienza.

Art. 2 - Modalità di attuazione del progetto di accoglienza

La Commissione istituita con deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 5 dicembre 2017 e successive modifiche, rilascia l'idoneità ai fini dell'attivazione di progetti di accoglienza. Vengono concordati gli obiettivi dell'accoglienza, la durata prevista del progetto, il luogo dove si svolgerà, gli operatori che sosterranno il progetto, nonché l'ammontare del contributo da corrispondere all'accogliente. Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione viene firmato un accordo di accoglienza tra accogliente, accolto e servizi in cui verranno specificati obiettivi ed impegni reciproco.

Art. 3 - Referenti dell'Azienda e della Comunità

Azienda: il referente sanitario è il responsabile del Cohousing in ambito psichiatrico, individuato dalla deliberazione del Direttore Generale n. 29 del 23.5.2022, mentre il referente amministrativo è il Dirigente del Servizio amministrazione ospedale territorio del Distretto competente o suo delegato.

Comunità: per le attività oggetto della presente convenzione, la Comunità individua quale referente il Responsabile del Servizio Servizio Attività Socio-Assistenziali o suo delegato. Individua inoltre referenti tecnico-operativi per la partecipazione alle riunioni periodiche di verifica per il monitoraggio delle attività di cui all art. 7.

Art. 4 - Accordo di contitolarità nel trattamento dati personali

L'Azienda e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione. L'Azienda e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento.

Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con con atto di contitolarità repertorio n. 1079 del 11/11/2022.

Art. 5 - Concorso alla spesa

Il concorso alla spesa dovuto dalla persona accolta, come definito dal punto 5.8 delle "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali" approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009, rimane di competenza della Comunità.

Art. 6 - Copertura assicurativa

L'Azienda garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi alle famiglie accoglienti per i danni causati dal soggetto

accolto, nel rispetto di quanto previsto in polizza aziendale; garantisce altresì la copertura assicurativa infortuni nei confronti dei soggetti accolti

nei termini indicati nella polizza aziendale vigente.

Art. 7 - Monitoraggio della attività

Ai fini del buon andamento delle attività oggetto del presente accordo, le parti possono effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei progetti di accoglienza.

Art. 8 - Durata

Per i progetti di accoglienza già in essere la Convenzione decorre dal 01.01.2023 ed ha validità fino al 31.12.2023.

Per i progetti di accoglienza che si avviano in corso d'anno la Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha validità fino al 31.12.2023.

Art. 9 - Contributo a finanziamento dei progetti

L'importo del presente accordo, definito in base all'ammontare dei costi dei progetti di accoglienza, è stabilito nella misura massima di € 6.000,00.

Nel limite dell'importo stabilito dal presente accordo potranno essere attivati nuovi progetti nel caso di chiusura anticipata di uno o più di essi.

Art. 10 - Pagamenti

L'Azienda provvederà all'erogazione del contributo con le seguenti modalità:

- 50% dell'importo all'avvio del presente accordo,
- 50% a fine periodo.

L'erogazione del contributo a fine periodo avverrà previa presentazione di una relazione circa il buon esito del progetto di accoglienza da parte del responsabile del Cohousing in ambito psichiatrico, ed a fronte del rendiconto dei costi effettivamente sostenuti, da parte della Comunità.

In fase di avvio la Comunità invia all'Azienda la dichiarazione di avvio con data di decorrenza del pagamento della retta all'accogliente.

La relazione circa il buon esito del progetto ed il rendiconto dei costi sostenuti devono pervenire all'Azienda entro il 31.1.2024, pena la non erogazione del contributo.

Inoltre, qualora si evidenziasse il mancato utilizzo di parte o dell'intero importo già corrisposto all'avvio del presente accordo, questo verrà restituito.

Art. 11 - Controversie

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con

fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 30 giorni dal

ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni. Eventuali controversie che dovessero insorgere dall'applicazione della presente

convenzione, non risolvibili in via amichevole, verranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Azienda,

un rappresentante della Comunità e un terzo membro nominato dalla Provincia di Trento.

In caso si mancata definizione, anche in sede arbitrale, si dichiara fin d'ora competente il Foro di Trento.

Art. 13 - Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della Tariffa allegata al DPR 131/1986, a cura e spese della parte

richiedente.

Il presente atto è altresì soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972; la stessa è posta a carico della Comunità e verrà assolta in modo

virtuale dall'Azienda.

Art. 14 - Disposizioni finali

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertoriazione all'interno del sistema di gestione documentale dell'Azienda.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le disposizioni

normative e gli indirizzi provinciali vigenti in materia socioassistenziale.

Letto, approvato e sottoscritto

Trento, li _____

Il Direttore Generale

Il Responsabile del Servizio Attività Socio-Assistenziali della

Azienda Provinciale Servizi Sanitari

Comunità Alto Garda e Ledro

dott. Antonio Ferro

dott. ssa Costanza Fedrigotti